

INDICAZIONI OPERATIVE SULL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183

Le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, hanno l'effetto di attuare la completa "decertificazione" nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati.

La norma in parola obbliga quindi le Amministrazioni Pubbliche e nello specifico gli Uffici e i Servizi Aziendali a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii;

E' fatto dunque divieto agli Uffici e Servizi aziendali di richiedere o di accettare certificati o atti di notorietà, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto che precede e conseguentemente integra ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 74 comma 2 del citato DPR n. 445/2000 il comportamento di chiunque contravvenga al predetto divieto;

Ciò posto, gli Uffici e Servizi aziendali che rilascino certificati dovranno chiedere sempre l'uso che il richiedente intende farne in quanto, laddove l'istante dichiara che quanto oggetto di certificazione è destinato ad altra Pubblica Amministrazione non potrà essere redatto alcun certificato e occorrerà spiegare che il certificato in detto caso deve essere sostituito dalla dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di redazione dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

Diversamente, se l'istante dichiara che quanto oggetto di certificazione è destinato ad un privato, verrà redatto il certificato, secondo i criteri e le modalità già precedentemente in uso e sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*".

Si precisa come oggetto di dichiarazione sostitutiva sono gli stati, le qualità e i fatti personali elencati all'art. 46 del DPR sopra citato, dunque, risulteranno esclusi, ad esempio, i certificati medici, veterinari, il DURC, etc.

Gli Uffici e Servizi aziendali nell'ambito dei propri procedimenti sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni. A detto fine, all'interessato sarà richiesto di fornire indicazioni volte a consentire il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti o in alternativa dovrà essere accettata la dichiarazione sostitutiva prodotta dallo stesso.

Gli Uffici e Servizi aziendali che ricevono dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono tenuti ad effettuare "idonei controlli, anche a campione" di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Detti controlli devono essere espletati secondo i principi della tempestività e della trasparenza, nonché nel rispetto della L. n. 241 del 1990, e devono avere ad oggetto i contenuti delle dichiarazioni positive o negative rese con le autocertificazioni previste da legge o regolamento che siano strettamente necessarie per perseguire il fine per le quali vengono richieste;

Nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì mero errore materiale, il responsabile dell'Ufficio/Servizio o il Responsabile del Procedimento, deve, a norma dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. 7.8.1990, n. 241 ss.mm.ii; invitare formalmente l'interessato a rettificare, completare o correggere la dichiarazione autocertificata con modalità trasparente, diversamente, laddove il responsabile dell'Ufficio/Servizio o il Responsabile del Procedimento accerti la falsità delle dichiarazioni rese con autocertificazioni o attestazioni, lo stesso deve provvedere ad inoltrare la segnalazione all'autorità competente nonché, ad attivare la revoca del provvedimento e, quindi, i benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione;

Gli Uffici e Servizi aziendali devono provvedere a riscontrare le richieste di controllo che pervengano da altre Pubbliche Amministrazioni entro un breve periodo di tempo dall'emissione del provvedimento finale, secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Procedimento.

La mancata risposta alle dette richieste nel termine indicato costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.